

COMUNE DI DICOMANO
Provincia di Firenze

n. 23 del 13/11/2023

Oggetto: **PARERE SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

Il Revisore Unico del Comune di Dicomano,

vista la proposta di determinazione n. 92 del 24 ottobre 2023 dell'ufficio servizi finanziari avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023;

premesso che l'art.79 del C.C.N.L. 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate e che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

premesso che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";

premesso che inoltre, l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";

premesso che l'art 40 bis dello stesso decreto, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

premesso che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

premesso che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

preso atto:

-che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente

importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

-che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

-che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

-che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

analizzata la proposta di determinazione n. 92 del 24 ottobre 2023 dalla quale emerge quanto segue, come riportato negli allegati A e B del suddetto atto:

- la parte stabile del Fondo del salario accessorio anno 2023 ammonta a complessive € 83.440,08, di cui:
 - € 68.329,02 per soggette al limite così composte:
 - importo unico consolidato € 68.119,20;
 - integrazione risorse a titolo di RIA € 209,82;
 - € 15.111,06 per somme non soggette al limite, così composte:
 - incremento di euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite) ammontante ad euro 2.246,40, di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 16/11/2022 e art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018;
 - incrementi stipendiali differenziali previsti dall'articolo 64 per il personale in servizio, quantificato in euro 1.672,24, ai sensi dell'art. 79, comma 1, CCNL 16/11/2022 e art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018 (risorse non soggette al limite);
 - un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16/11/2022 in servizio alla data del 31/12/2018 con decorrenza dal 01/01/2021, pari ad euro 2.197,00, di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16/11/2022;
 - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, pari ad euro 1.121,19, di cui all'art. 79, comma 1, lett. d) CCNL 16/11/2022;
 - a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per l'importo di euro 7.874,23.

- la parte variabile del Fondo del salario accessorio anno 2023 non soggetta al limite ammonta a complessivi € 111.398,86, e comprende le seguenti somme:
- art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 1998/2001 e art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21/05/2018 Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016 per euro 100.454,86;
 - incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI dei cui alla Legge 145 del 30.12.2018 art. 1, comma 1091, per euro 7.835,78;
 - 0,22% del monte salari 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022, per euro 3.106,88, di cui all'art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022;
 - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, per euro 1,34, di cui all'art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 16/11/2022;

considerato che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in Bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale;

verificata la corretta applicazione delle norme dettate dal CCNL 16/11/2022;

verificati gli aspetti finanziari connessi alla costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e la loro compatibilità con gli strumenti finanziari dell'Ente;

visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso il revisore

CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL.

li, 13 novembre 2023

Il Revisore Unico
dott. Simone Malacarne
